

L'iniziativa in argomento viene adottata sia per il personale dirigenziale delle Aree che per quello non dirigenziale dei Comparti.

Le procedure e le flessibilità per la fruizione di tali "*permessi cumulati*" sono identiche a quelle stabilite per il godimento dei distacchi.

I successivi contratti quadro di ripartizione dei distacchi e dei permessi, prevedono un ulteriore aumento dei riferiti "*permessi cumulati*" per il personale dirigenziale e non.

Ed a proposito dei più volte citati "*permessi cumulati*" torna senz'altro utile qui evidenziare, per completezza, che il Consiglio dei Ministri - in sede di approvazione del contratto quadro di ripartizione dei distacchi nei comparti, relativo al biennio 2001/2002 - con delibera del 3 ottobre 2002 si è espresso nel senso che, ai fini dell'invarianza della spesa, deve essere cristallizzato il numero degli stessi e, inoltre, diminuito quello riguardante il Comparto Scuola.

La situazione dei contingenti delle prerogative risultante alla data odierna, è, quindi, la conseguenza del deliberato appena riportato, fatto eccezione per il contingente riguardante il personale dirigenziale delle Aree. Per quest'ultimo personale, infatti, il relativo contratto quadro, pur essendo intervenuto il 3 ottobre 2005, ha previsto l'ulteriore cumulo, *una tantum*, del contingente dei permessi riservato alle RSU, attesa la mancata costituzione delle stesse in tutte le relative Aree contrattuali.

A questo punto, per completare il panorama, è necessario evidenziare che anche il personale soggetto alla contrattazione pubblicistica è interessato alla fruizione dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti.

Inizialmente destinatario di parte della disciplina sopra riportata, nel corso dei vari anni è andato via via differenziandosi dal restante personale del pubblico impiego essendo intervenuta una specifica disciplina ordinamentale che ha, però, finito per demandare anch'essa agli accordi sindacali, da precipitare in appositi d.P.R., la definizione sia dei contingenti massimi dei distacchi e dei permessi, sia le relative modalità di fruizione.

Un'ultima notazione: dalla disamina operata sono esclusi i dipendenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per i quali, nella materia, opera la disciplina emanata sulla base delle leggi locali.

Negli allegati sono riportati gli estremi dei provvedimenti normativi, intervenuti dopo il 1968, con i relativi articoli che trattano la materia.

PAGINA BIANCA

VI - ALLEGATI

(provvedimenti normativi successivi al 1968)

PAGINA BIANCA

**PREROGATIVE SINDACALI NEL LAVORO PUBBLICO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Legge 18 marzo 1968, n. 249

Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

Amministrazioni interessate: Ministeri, Aziende autonome e Scuola

Artt. 45 e 46 Aspettativa retribuita per motivi sindacali	1 unità ogni 5.000 dipendenti
Artt. 47 e 48 Permessi sindacali retribuiti	3 giorni mensili per 3 dipendenti per ogni amm.ne a livello provinciale

D.P.R. 23 aprile 1969, n. 130

Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri

Amministrazioni interessate: Enti ospedalieri

Art. 49 Aspettativa per motivi sindacali.	1 unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio o frazione superiore a 3.000. L'assegnazione è effettuata globalmente su base ospedaliera regionale.
Art. 51 Permessi per motivi sindacali.	3 giorni mensili per i responsabili regionali e provinciali

Legge 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

Amministrazioni interessate: Amministrazioni private

Art. 31 Aspettativa non retribuita	
Art. 23 Permessi retribuiti	non inferiori 8 ore mensili e non inferiore 1 ora all'anno in relazione dipendenti azienda
Art. 24 Permessi non retribuiti	non inferiori 8 giorni all'anno
Art. 30 Permessi retribuiti per la partecipazione agli organi statutari	senza contingente

D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

Amministrazioni interessate: Scuola

Art. 60 Libertà sindacali.	Le libertà sindacali del personale docente, educativo, direttivo e ispettivo delle scuole ed istituzioni educative sono disciplinate dagli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e ss.mm.
-----------------------------------	---

Legge 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Amministrazioni interessate: Enti pubblici non economici

Art. 10 Aspettativa e permessi sindacali retribuiti

estende l'applicazione della legge 300/1970 ai relativi dipendenti previa integrazione con norme contrattuali

D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411

Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70

Amministrazioni interessate: Enti pubblici non economici

Art. 56 Congedo retribuito per motivi sindacali

7 dirigenti nazionali, 1 dirigente per 5.000 dipendenti per regione, 1 dirigente per 3.000 dipendenti per provincia

Art. 57 Permessi sindacali retribuiti

consistenza definita secondo il numero dei dipendenti del settore

Legge 17 novembre 1978, n. 715

Copertura finanziaria del D.P.R. concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.

Amministrazioni interessate: Ministeri, Aziende autonome e Scuola

Art. 8 Permessi sindacali retribuiti

consente il cumulo delle giornate di permesso nell'ambito della stessa provincia

Legge 3 aprile 1979, n. 101

Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico

Amministrazioni interessate: Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici

Art. 23 Aspettativa retribuita per motivi sindacali

la definizione della consistenza viene operata con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni in base al grado di rappresentatività delle oo.ss.

Art. 23 Permessi sindacali retribuiti

la definizione della consistenza viene operata con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni in base al grado di rappresentatività delle oo.ss.

D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509

Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonché agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perché ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70

Amministrazioni interessate: Enti pubblici non economici

Art. 61 Congedo retribuito per motivi sindacali

consistenza definita secondo il numero

dei dipendenti dei singoli enti

Art. 61 **Permessi sindacali retribuiti**

consistenza definita secondo la categoria di ciascuna organizzazione sindacale

D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761

Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

Amministrazioni interessate: Enti ospedalieri

Art. 47 **Aspettative retribuite per motivi sindacali**

rinvia alla contrattazione

Legge 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

Amministrazioni interessate: Ministeri, Amministrazioni autonome, Scuola

Art. 16 **Aspettativa sindacale**

viene fissata in 80 unità complessive per i Ministeri e la Scuola

Art. 119 **Aspettativa sindacale**

per il personale dei Monopoli di Stato la definizione della consistenza viene operata con decreto del Ministro per le Finanze in base al grado di rappresentatività delle oo.ss.

Art. 119 **Permessi sindacali retribuiti**

la definizione della consistenza, a livello Provinciale, viene operata in base al grado di rappresentatività delle oo.ss.

Legge 1° aprile 1981, n. 121 convertito dalla legge 6 agosto 1981, n. 432

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Amministrazioni interessate: Ministero dell'Interno-Polizia di Stato

Art. 88 **Aspettativa retribuita per motivi sindacali**

1 unità ogni 2.000 dipendenti

Art. 90 **Permessi sindacali retribuiti**

la definizione della consistenza viene operata, a livello provinciale, per 3 dipendenti per 3 giorni al mese

D.L. 6 giugno 1981, n. 283

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione.

convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 agosto 1981, n. 432

Amministrazioni interessate: Monopoli di Stato

Art. 9 **Permessi sindacali retribuiti**

per il personale dei Monopoli viene consentito il cumulo, a livello nazionale, dei contingenti provinciali

Legge 29 marzo 1983, n. 93

Legge quadro sul pubblico impiego.

Amministrazioni interessate: tutte le Amministrazioni dei Comparti

Art. 23 Permessi sindacali retribuiti e non

rinvia alla contrattazione la relativa disciplina

D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348

Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle Unità sanitarie locali

Amministrazioni interessate: Enti del Servizio Sanitario Nazionale

Art. 34 Diritti sindacali

viene congelato il numero di aspettative sindacali retribuite.

D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale

Amministrazioni interessate: Comparto Servizio Sanitario Nazionale

Art. 36 Diritti sindacali

restano congelate le aspettative sindacali e i permessi

D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990

Amministrazioni interessate: tutte le amministrazioni dei Comparti

Art. 9 Aspettativa retribuita per motivi sindacali

rinvia alla contrattazione la relativa disciplina anche ai fini della ripartizione, a cura del Dipartimento della funzione pubblica

Art. 9 Permessi sindacali retribuiti e non

rinvia alla contrattazione la relativa disciplina anche ai fini della ripartizione a cura del Dipartimento della funzione pubblica

D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato

Amministrazioni interessate: Ministero dell'Interno-Polizia di Stato

Art. 19 Permessi sindacali retribuiti

il monte ore annuo viene determinato in ragione di 3 ore per ogni dipendente

D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle università, di cui all'art. 9, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68

Amministrazioni interessate: Comparto Università

Art. 23 Aspettativa retribuita per motivi sindacali

1 unità ogni 3000 dipendenti

Artt. 25 e 26 Permessi sindacali retribuiti

il monte ore annuo viene determinato in ragione di 3 ore per ogni dipendente. I permessi giornalieri non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, 3 giornate lavorative o 18 ore.

D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68

Amministrazioni interessate: Comparto regioni e autonomie locali

Art. 9 Aspettativa retribuita per motivi sindacali

nella I applicazione 1.100 unità fino al raggiungimento del rapporto 1 unità ogni 3.000 dipendenti

Artt. 11 e 12 Permessi sindacali retribuiti

il monte ore annuo viene determinato in ragione di 3 ore per ogni dipendente. I permessi giornalieri non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, 3 giornate lavorative o 18 ore.

D.P.R. 3 agosto 1990, n. 335

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68

Amministrazioni interessate: Comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

Art. 8 Aspettativa retribuita per motivi sindacali

per i Monopoli di Stato, per l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e per l'azienda di stato per i servizi telefonici, viene confermata la disciplina precedente, mentre per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e per l'ANAS il contingente annuo viene fissato, rispettivamente, in 15 e 8 unità.

Artt. 10 e 11 Permessi sindacali retribuiti

per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e per l'ANAS il monte ore annuo viene determinato in ragione di 3 ore per ogni dipendente, mentre per la Cassa Depositi e prestiti e per l'AIMA in ragione di 4 ore per ogni dipendente, considerato che per i dipendenti di tali ultime amministrazioni non viene previsto alcun contingente di aspettativa sindacale retribuita. I permessi giornalieri non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, 3 giornate lavorative o 18 ore.

D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68

Amministrazioni interessate: Comparto Servizio Sanitario Nazionale

Art. 27 Aspettativa retribuita per motivi sindacali	per il personale non medico nella I applicazione 875 unità fino al raggiungimento del rapporto 1 unità ogni 3.000 dipendenti
Art. 95 Aspettativa retribuita per motivi sindacali	per il personale medico nella I applicazione 55 unità fino al raggiungimento del rapporto 1 unità ogni 3.000 dipendenti
Artt. 29 e 30 Permessi sindacali retribuiti	per il personale non medico il monte ore annuo viene determinato in ragione di 3 ore per ogni dipendente I permessi giornalieri non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, 3 giornate lavorative o 18 ore
Artt. 97 e 98 Permessi sindacali retribuiti	per il personale medico il monte ore annuo viene determinato in ragione di 3 ore per ogni dipendente I permessi giornalieri non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, 3 giornate lavorative o 18 ore

Legge 15 dicembre 1990, n. 395

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

Amministrazioni interessate : Ministero di grazia e giustizia

Art. 19 Permessi e aspettative sindacali retribuiti	si applicano le norme per gli impiegati Civili dello Stato nonché quelle degli accordi
--	--

D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della L. 9 maggio 1989, n. 168.

Amministrazioni interessate: Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione

Art. 30 Aspettativa retribuita per motivi sindacali	60 unità
Artt. 32 e 33 Permessi sindacali retribuiti	il monte ore annuo viene determinato in ragione di 3 ore per ogni dipendente I permessi giornalieri non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, 3 giornate lavorative o 18 ore

Legge 11 agosto 1991, n. 262

Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia del personale del comparto scuola

Amministrazioni interessate : Comparto scuola

Art. 1 Permessi sindacali retribuiti

viene consentito il cumulo per anno scolastico

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

Amministrazioni interessate: tutte le amministrazioni dei Comparti

Art. 54 Aspettativa e permessi retribuiti per motivi sindacali

la definizione del contingente viene demandata ad un accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative - "previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale" (integrazione operata dall'art.20 d.lgs.470/1993) - da recepire in un DPCM e la successiva ripartizione al Dipartimento della funzione pubblica. Viene inoltre stabilito che all'entrata in vigore della nuova normativa sono abrogate tutte le discipline regolanti la materia.

Legge 24 dicembre 1993, n. 537

Interventi correttivi di finanza pubblica

Amministrazioni interessate: tutte le amministrazioni dei Comparti

Art. 3, comma 31, 32 e 34 Aspettative e permessi sindacali retribuiti

Riduzione del 50% dei contingenti delle aspettative e dei permessi definiti con gli accordi recepiti nei decreti del Presidente della Repubblica ai sensi della Legge 93/1983. Estensione della legge 300/1970 alle predette amministrazioni e, conseguenzialmente, anche dell'aspettativa non retribuita nell'ambito delle medesime amministrazioni.

DPCM 27 ottobre 1994, n. 770

Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche

Amministrazioni interessate : tutte le amministrazioni dei Comparti e quelle di cui all'art. 73 del d.lgs.29/1993

Art. 2, comma 3, Distacchi sindacali

viene fissato il contingente complessivo di 2584 distacchi e prevista l'ulteriore riduzione del 5% a decorrere dal 31 dicembre 1997.

Viene, inoltre, demandata al Dipartimento della funzione pubblica la ripartizione del contingente in parola e alle citate amministrazioni ex art. 73 quello vigente al momento dell'entrata in vigore del DPCM.

Art. 3, comma 8, Permessi sindacali retribuiti

viene fissato il contingente complessivo in 1.971.497 ore da ripartire a cura del Dipartimento della funzione pubblica e, per gli enti ex art.73, con provvedimento delle stesse.

Viene, altresì, disposta l'ulteriore riduzione del 25% a decorrere dal 15 dicembre 1994.

D.M. 5 maggio 1995

Determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del monte ore complessivo dei distacchi utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria

Amministrazioni interessate: tutte le amministrazioni dei Comparti

Art. 1, comma 1, lett. a)-r), Distacchi sindacali retribuiti

viene ripartito il contingente dei distacchi sindacali (previa definizione del limite massimo di 2.584 unità) tra tutte le amministrazioni dei comparti e delle relative autonome aree della dirigenza

D.M. 5 maggio 1995

Determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del monte ore complessivo dei permessi sindacali utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria

Amministrazioni interessate: tutte le amministrazioni dei Comparti

Art. 1, comma 1, lett.a)-r), Permessi sindacali retribuiti

viene ripartito il contingente dei permessi sindacali (previa definizione del limite massimo di 1.971.497 ore) tra tutte le amministrazioni dei comparti e delle relative autonome aree della dirigenza

D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195

Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Amministrazioni interessate: Ministero dell'interno, Ministero di grazia e giustizia, Ministero agricoltura e foreste

Art. 3 Aspettative distacchi e permessi sindacali

sono oggetto di contrattazione

D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza).

Amministrazioni interessate: Ministero dell'interno, Ministero di grazia e giustizia, Ministero agricoltura e foreste

Art. 27 Distacchi sindacali

dal 1° gennaio 1996 il contingente dei distacchi è così ripartito:
n. 58 per Polizia di Stato
n. 30 per Polizia Penitenziaria
n. 9 per Corpo Forestale

Art. 28 Permessi sindacali retribuiti

dal 1° gennaio 1996 il monte ore annuo è così determinato:
n. 430.000 per Polizia di Stato
n. 171.000 per Polizia Penitenziaria
n. 36.000 per Corpo Forestale

D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito dalla legge 11 luglio 1996, n. 365

Differimento del termine di applicazione stabilito dall'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori.

Amministrazioni interessate: tutte le amministrazioni dei Comparti

Art. 2 "Aspettative" e Permessi sindacali retribuiti

pur utilizzando la dizione letterale "aspettative" la norma si riferisce ai distacchi sindacali, le cui modalità di utilizzo e distribuzione, così come i permessi sindacali, vengono demandate ad un accordo tra l'ARAN e le Confederazioni maggiormente rappresentative. Viene ribadito l'applicazione della legge 300/1970 al pubblico impiego a decorrere dal 1° agosto 1996.

CCNQ 26 maggio 1997

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO TRANSITORIO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI

Amministrazioni interessate: tutte le amministrazioni dei Comparti

Art. 5 Permessi per riunioni organismi direttivi statutari

Fatta eccezione per il personale medico-veterinario si provvede, tra l'altro a definire il numero complessivo delle ore per la partecipazione dei dirigenti sindacali alle riunioni degli organi statutari. Il contingente è pari a 270.211 ore.

CCNQ 27 maggio 1997

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO TRANSITORIO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI E PERMESSI SINDACALI PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL COMPARTO SANITA'

Amministrazioni interessate: Comparto del Servizio Sanitario Nazionale

Art. 5 Permessi per riunioni organismi direttivi statutari

si provvede, tra l'altro a definire, per il personale medico veterinario il numero complessivo delle ore per la partecipazione dei dirigenti sindacali alle riunioni degli organi statutari. Il contingente è pari a 7.176 ore.

Decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396

Modificazioni al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Amministrazioni interessate: tutte le amministrazioni dei Comparti

Art. 47 d.lgs. nel testo introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 396/1997

Distacchi e Permessi sindacali

viene statuito che spettano in proporzione al grado di rappresentatività

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80

Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Amministrazioni interessate: tutte le amministrazioni dei Comparti

Art. 8, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 396/1997 nel testo introdotto dal D.Lgs. 80/1998

Distacchi sindacali

vengono confermati i contingenti complessivi dei distacchi al 1 dicembre 1997 ai sensi del D. M. 5 maggio 1995

Art. 8, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 396/1997 nel testo introdotto dal D.Lgs. 80/1998

Permessi retribuiti

vengono confermati i contingenti complessivi dei permessi al 1 dicembre 1997 ai sensi del D. M. 5 maggio 1995 e inoltre a decorrere dal 1998 viene individuata la nuova regola per la definizione del contingente annuo di tali permessi:
90 minuti per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno, consentendone l'utilizzo flessibile e cumulativo.

CCNQ 7 agosto 1998 (integrato dal CCNQ 27 gennaio 1999)

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI

Amministrazioni interessate: tutte le amministrazioni dei Comparti

Art. 6 Distacchi sindacali retribuiti

viene ripartito il contingente dei distacchi sindacali (previa definizione del limite massimo di 2.460 unità) tra tutte le amministrazioni dei comparti

Art. 8 Permessi retribuiti

i permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione (pari a 90 minuti per dipendente o dirigente in servizio al netto dei cumuli di cui all'art. 20) al 31.12 di ogni anno anche per consentire l'elezione e il funzionamento delle RSU sono portati a 81 minuti per dipendente o dirigente in servizio

Art. 9 Permessi retribuiti

dal 1° gennaio 1999 gli 81 minuti per dipendente o dirigente in servizio sono ripartiti nella misura di 30 minuti per le RSU e 51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative

Art. 11 Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

il contingente è pari a n. 475.512 ore, di cui 47.551 per le confederazioni dei comparti e delle aree dirigenziali n. 385.877 alle organizzazioni di categoria rappresentative e n. 42.084 alle aree dirigenziali

Art. 20 Permessi sindacali cumulati

massimo 9 minuti per dipendente in servizio pari a n. 269 distacchi per i comparti e n. 20 per le aree dirigenziali

D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

Amministrazioni interessate: Ministero dell'interno, Ministero di grazia e giustizia, Ministero politiche agricole e forestali

Art. 30 Distacchi sindacali retribuiti

dal 1° gennaio 1998 il contingente dei distacchi è così ripartito:
n. 58 per Polizia di Stato
n. 30 per Polizia Penitenziaria
n. 9 per Corpo Forestale

Art. 31 Permessi sindacali retribuiti

dal 1° gennaio 1998 il monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti è così ripartito:
n. 470.000 per Polizia di Stato
n. 200.000 per Polizia Penitenziaria
n. 40.000 per Corpo Forestale

D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85

Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266 di modifica dell'art. 112 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri

Amministrazioni interessate: Ministero affari esteri

Art. 112 Aspettative e permessi sindacali retribuiti

sono demandati al procedimento
negoziale

D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266

Amministrazioni interessate: Ministero dell'interno

Art. 28 Aspettative e permessi sindacali retribuiti

formano oggetto del procedimento
negoziale

CCNQ 20 luglio 2000

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E DEI PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2000 - 2001

Amministrazioni interessate: tutte le amministrazioni dei Comparti

Art. 2 Distacchi sindacali retribuiti

viene ripartito il contingente dei distacchi
sindacali (limite massimo 2.450 unità) tra
tutte le amministrazioni dei comparti

Art. 3 Permessi retribuiti

i permessi sindacali fruibili in ogni
amministrazione escluso il comparto scuola
(pari a 90 minuti per dipendente o dirigente
in servizio al netto dei cumuli di cui all'art.
4) sono portati a 77 minuti per dipendente
in servizio così distinti: alle RSU 30 minuti
per dipendente alle oo.ss. rappresentative
47 minuti per dipendente
Nel comparto scuola i permessi delle oo.ss.
rappresentative sono 67 minuti per
dipendente che diventano 37 minuti per
dipendente con le RSU e poi 36 ai sensi del
comma 5
Con l'istituzione dell'area della dirigenza
scolastica 1 minuto per dipendente sarà
utilizzato in forma cumulata per garantire
n. 10 distacchi per tale area.

Art. 4 Permessi sindacali cumulati

massimo 13 minuti per dipendente per tutti
i comparti esclusi i Ministeri (pari a n. 337
distacchi) e 10 minuti per il comparto
Scuola (pari a n. 107 distacchi).
Il totale di n. 444 distacchi è ripartito
secondo le tabelle dal n. 2 al n. 8.

D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114